

1 9 4 9

TRATTATI E CONVENZIONI

SCAMBI DI NOTE

FRA L'ITALIA E SAN MARINO RELATIVI ALLA "TESSILE
DI SERBAVALLE,, ED ALLE INDUSTRIE SAMMARINESI
FABBRICANTI VINO CON CONCENTRAZIONE A CALDO

SAN MARINO, 21 SETTEMBRE 1949

ROMA, 11 OTTOBRE 1949

ROMA

TIPOGRAFIA RISERVATA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1949

NOTA VERBALE

Il Governo della Repubblica di San Marino ha l'onore di riferirsi ai precedenti scambi di vedute intercorsi tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e la Segreteria di Stato Sammarinese in merito alla produzione di filati dello Stabilimento della S. A. « Tessile di Serravalle ».

Il Governo della Repubblica di San Marino ha preso atto che alla data del 3 gennaio 1947 venne stabilita in Italia l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, imposta che è venuta ad incidere anche sulla produzione del predetto stabilimento della S. A. « Tessile di Serravalle ».

Il Governo di San Marino si onora peraltro di far osservare che la « Tessile di Serravalle » rappresenta la trasformazione di analoga Società già produttrice di particolari tipi di filati nello stabilimento distrutto nel 1944 per fatto bellico pur ammettendo che il nuovo stabilimento su area e con denominazione differenti per ragioni di forza maggiore non era in esercizio alla data del 3 gennaio 1947 e si presenta attualmente di proporzioni e di importanza più vaste del vecchio.

Riconosce pertanto che, a norma dell'art. 45 della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata fra l'Italia e San Marino il 31 marzo 1939, spettava al Governo di San Marino di denunciare l'esistenza della « Tessile di Serravalle » nel proprio territorio alla data del 31 gennaio 1947 indicandone la capacità produttiva al fine di potere abilitare la predetta Società a svolgere la propria attività entro i limiti nei quali era stata precedentemente esercitata. Riconosce egualmente che, a norma dello stesso articolo, la produzione eccedente non sarebbe consentita.

Il Governo di San Marino, valendosi delle buone disposizioni dimostrate al riguardo dal Governo italiano e riferendosi alle intese intercorse, propone di risolvere a titolo eccezionale come segue la questione :

La Società « Tessile di Serravalle » per l'esercizio del suo stabilimento di filatura di cotone sito in Serravalle, è tenuta a corrispondere al Governo Italiano, a termini del Decreto Legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 successivamente modificato con Decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, e del decreto ministeriale 7 febbraio 1949, un canone annuo di abbonamento all'imposta di fabbricazione sui filati calcolato in base al numero dei fusi installati e funzionanti in ciascuno dei turni giornalieri

di lavoro denunciati per le corrispondenti misure unitarie d'imposta stabilite per fuso-anno, salvo quanto risulta precisato appresso.

Il numero totale dei fusi installati è riconosciuto di 10.080 montati su 24 filatoi marcianti tutti per due turni giornalieri della durata di ore 6,40 ciascuno. L'inizio dell'attività dello stabilimento, su scala industriale, viene fissato al 22 gennaio 1949, cosicchè il canone globale di abbonamento dovuto dalla sopraindicata Ditta sarà calcolato, secondo i criteri sopraesposti, per il periodo 22 gennaio 1949-3 gennaio 1950, e successivamente in base alle disposizioni legislative italiane che regolano la materia.

I prodotti così assoggettati all'imposta di fabbricazione saranno parificati in tutto ai prodotti italiani (rifornimento materie prime, regime esportazione).

Il Governo italiano dal canto suo, volendo tenere conto delle considerazioni svolte dal Governo della Repubblica di San Marino in merito alla continuità che la « Tessile di Serravalle » rappresenterebbe rispetto a precedente analogo stabilimento, è disposto a detrarre dal canone di abbonamento globalmente sopra liquidato a carico della Società una cifra forfetaria corrispondente al consumo medio nazionale annuo di filati di Kg. 3.500 per abitante, e cioè complessivamente Kg. 43.000 (12.000 x 3.500).

E poichè le aliquote unitarie di abbonamento stabilite per la categoria cotonieri sono state determinate sulla produzione base, per ogni turno di otto ore di lavorazione, di Kg. 28 di filati del titolo medio 24 inglese, per fuso anno, nel caso della « Tessile di Serravalle » la quota parte d'imposta che essa dovrà versare a favore della Repubblica di San Marino è quella corrispondente a 1550 fusi (43.000 : 28) lavoranti per un turno di otto ore teoriche, che, come sopra detto, si considerano impiegati per la produzione dei predetti 43.000 Kg. di filati.

Il Governo di San Marino tiene a cogliere l'occasione per assicurare il Governo italiano che sarà sua cura impedire per l'avvenire nel suo territorio l'installazione di stabilimenti di filati che possono cadere sotto l'imposta di fabbricazione stabilita nel citato D. L. 3 gennaio 1947 u. s. e successive modifiche.

Repubblica di San Marino, li 21 settembre 1949/1649 d. F. R.

N. 41/13910/984

Roma, 11 ottobre 1949

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, con sua Nota Verbale n. 1083/A/460/D/145 in data 21 settembre u. s., ha voluto comunicare al Ministero degli Affari Esteri quanto segue :

« Il Governo della Repubblica di San Marino ha l'onore di riferirsi ai precedenti scambi di vedute intercorsi tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e la Segreteria di Stato Sammarinese in merito alla produzione di filati dello Stabilimento della S. A. « Tessile di Serravalle ».

Il Governo della Repubblica di San Marino ha preso atto che alla data del 3 gennaio 1947 venne stabilita in Italia l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, imposta che è venuta ad incidere anche sulla produzione del predetto stabilimento della S. A. « Tessile di Serravalle ».

Il Governo di San Marino si onora peraltro di far osservare che la « Tessile di Serravalle » rappresenta la trasformazione di analoga Società già produttrice di particolari tipi di filati nello stabilimento distrutto nel 1944 per fatto bellico pur ammettendo che il nuovo stabilimento su area e con denominazione differenti per ragioni di forza maggiore non era in esercizio alla data del 3 gennaio 1947 e si presenta attualmente di proporzioni e di importanza più vaste del vecchio.

Riconosce pertanto che, a norma dell'art. 45 della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata fra l'Italia e San Marino il 31 marzo 1939, spettava al Governo di San Marino di denunciare l'esistenza della « Tessile di Serravalle » nel proprio territorio alla data del 31 gennaio 1947 indicandone la capacità produttiva al fine di potere abilitare la predetta Società a svolgere la propria

*Alla Segreteria di Stato
per gli Affari Esteri della Repubblica di*

SAN MARINO

attività entro i limiti nei quali era stata precedentemente esercitata. Riconosce egualmente che, a norma dello stesso articolo, la produzione eccedente non sarebbe consentita.

Il Governo di San Marino, valendosi delle buone disposizioni dimostrate al riguardo dal Governo italiano e riferendosi alle intese intercorse, propone di risolvere a titolo eccezionale come segue la questione :

La Società « Tessile di Serravalle » per l'esercizio del suo stabilimento di filatura di cotone sito in Serravalle, è tenuta a corrispondere al Governo Italiano, a termini del Decreto Legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 successivamente modificato con Decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, e del decreto ministeriale 7 febbraio 1949, un canone annuo di abbonamento all'imposta di fabbricazione sui filati calcolato in base al numero dei fusi installati e funzionanti in ciascuno dei turni giornalieri di lavoro denunciati per le corrispondenti misure unitarie d'imposta stabilite per fuso-anno, salvo quanto risulta precisato appresso.

Il numero totale dei fusi installati è riconosciuto di 10.080 montati su 24 filatoi marcianti tutti per due turni giornalieri della durata di ore 6,40 ciascuno. L'inizio dell'attività dello stabilimento, su scala industriale, viene fissato al 22 gennaio 1949, cosicchè il canone globale di abbonamento dovuto dalla sopraindicata Ditta sarà calcolato, secondo i criteri sopraesposti, per il periodo 22 gennaio 1949-3 gennaio 1950, e successivamente in base alle disposizioni legislative italiane che regolano la materia.

I prodotti così assoggettati all'imposta di fabbricazione saranno parificati in tutto ai prodotti italiani (rifornimento materie prime, regime esportazione).

Il Governo italiano dal canto suo, volendo tenere conto delle considerazioni svolte dal Governo della Repubblica di San Marino in merito alla continuità che la « Tessile di Serravalle » rappresenterebbe rispetto a precedente analogo stabilimento, è disposto a detrarre dal canone di abbonamento globalmente sopra liquidato a carico della Società una cifra forfetaria corrispondente al consumo medio nazionale annuo di filati di Kg. 3.500 per abitante, e cioè complessivamente Kg. 43.000 (12.000 x 3.500).

E poichè le aliquote unitarie di abbonamento stabilite per la categoria cotonieri sono state determinate sulla produzione base, per ogni turno di otto ore di lavorazione, di Kg. 28 di filati del titolo medio 24 inglese, per fuso anno, nel caso della « Tessile di Serravalle » la quota parte d'imposta che essa dovrà versare a favore della Repubblica di San Marino è quella corrispondente a 1550 fusi (43.000 : 28) lavoranti per un turno di otto ore teoriche, che, come sopra detto, si considerano impiegati per la produzione dei predetti 43.000 Kg. di filati.

Il Governo di San Marino tiene a cogliere l'occasione per assicurare il Governo italiano che sarà sua cura impedire per l'avvenire nel suo territorio l'in-

stabilimento di stabilimenti di filati che possono cadere sotto l'imposta di fabbricazione stabilita nel citato D. L. 3 gennaio 1947 u. s. e successive modifiche ».

Il Ministero degli Affari Esteri, nell'accusare ricevuta della nota soprascritta, ha l'onore di rendere noto che il Governo Italiano prende atto con soddisfazione di quanto la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ha voluto con l'occasione comunicare.

N. 1082/A/460

NOTA VERBALE

Il Governo della Repubblica di San Marino ha preso conoscenza che a norma del combinato disposto degli articoli 3 e 25 dell'allegato A al Decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 223 la concentrazione dei vini è consentita in Italia soltanto con il metodo a freddo, dovendo gli esistenti opifici per la concentrazione a caldo essere trasformati, per poter funzionare ulteriormente, in vere e proprie fabbriche di spirito e cioè di prodotti soggetti in Italia a Imposta di fabbricazione.

Il Governo di San Marino, di conseguenza, riconosce che la esistenza nel suo territorio di opifici che, per effetto delle disposizioni di legge su indicate, sono considerati in Italia alla stregua delle fabbriche di spirito, crea inconvenienti che lo stesso governo, nel quadro delle norme limitative della convenzione di amicizia e buon vicinato, intende e vuole eliminare.

Il Governo di San Marino ha pertanto già provveduto a porre il suggello ai tre apparecchi di concentrazione di vino a caldo che esistevano presso la « Società Marmaca » (Martelli, Masi, Carlin) la Società ICES (Industria Concentrazione enologica Sammarinese) e la « Società Tonelli Italo ». Ha altresì disposto che le giacenze di prodotti residui ricavati dalla predetta concentrazione vengano avviate, con bolletta di accompagnamento rilasciata dall'Ispettorato di Polizia di San Marino a distillerie italiane per essere ivi sottoposte esclusivamente alla distillazione con pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'alcool ricavato dalla predetta concentrazione.

Il Governo di San Marino tiene con l'occasione ad assicurare il Governo italiano che i menzionati tre apparecchi sono stati messi fuori uso e che sono state prese disposizioni per vietare per l'avvenire in San Marino la concentrazione di vino a caldo.

Repubblica di San Marino, li 21 settembre 1949/1649 d. F. R.

N. 41/13911/985

Roma, 11 ottobre 1949

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, con sua Nota Verbale n. 1082/A/460 in data 21 settembre u. s. ha voluto comunicare al Ministero degli Affari Esteri quanto segue :

« Il Governo della Repubblica di San Marino ha preso conoscenza che a norma del combinato disposto degli articoli 3 e 25 dell'allegato A al Decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 223 la concentrazione dei vini è consentita in Italia soltanto con il metodo a freddo, dovendo gli esistenti opifici per la concentrazione a caldo essere trasformati, per poter funzionare ulteriormente, in vere e proprie fabbriche di spirito e cioè di prodotti soggetti in Italia a Imposta di fabbricazione.

Il Governo di San Marino, di conseguenza, riconosce che la esistenza nel suo territorio di opifici che, per effetto delle disposizioni di legge su indicate, sono considerati in Italia alla stregua delle fabbriche di spirito, crea inconvenienti che lo stesso governo, nel quadro delle norme limitative della convenzione di amicizia e buon vicinato, intende e vuole eliminare.

Il Governo di San Marino ha pertanto già provveduto a porre il suggello ai tre apparecchi di concentrazione di vino a caldo che esistevano presso la « Società Marmaca » (Martelli, Masi, Carlin) la Società ICES (Industria Concentrazione enologica Sammarinese) e la « Società Tonelli Italo ». Ha altresì disposto che le giacenze di prodotti residui ricavati dalla predetta concentrazione vengano avviate, con bolletta di accompagnamento rilasciata dall'Ispettorato di Polizia di San Marino a distillerie italiane per essere ivi sottoposte esclusivamente alla distillazione con pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'alcool ricavato dalla predetta concentrazione.

*Alla Segreteria di Stato
per gli Affari Esteri della Repubblica di*

SAN MARINO

Il Governo di San Marino tiene con l'occasione ad assicurare il Governo italiano che i menzionati tre apparecchi sono stati messi fuori uso e che sono state prese disposizioni per vietare per l'avvenire in San Marino la concentrazione di vino a caldo».

Il Ministero degli Affari Esteri, nell'accusare ricevuta della nota soprascritta, ha l'onore di rendere noto che il Governo Italiano prende atto con soddisfazione di quanto la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ha voluto con l'occasione comunicare.